

DISPOSIZIONI SULLA LEGGE IN GENERALE

*Regio decreto 16 marzo 1942, n. 262
(G.U. n. 79 del 4 aprile 1942 - Edizione straordinaria)*

CAPO PRIMO

Delle fonti del diritto

1. Indicazione delle fonti. - Sono fonti del diritto [c.n. 1]:

1) le leggi [2, 10 ss.; Cost. 70 ss., 87⁴ ss., 117, 138; st. V. d'A. 2 ss., 26 ss.; st. T.A.A. 4 ss., 11 ss., 49 ss.; st. Sic. 14 ss., 15, 17; st. Sar. 3 ss., 6; st. Fr. V.G. 4-7];

2) i regolamenti [3, 4; Cost. 87⁵; Cee 189];

3) le norme corporative [5-7] (1);

4) gli usi [8, 9; c.c. 1374].

GD 07/48/54

(1) Previsione priva di oggetto, atteso che gli organi corporativi sono stati aboliti, dopo la caduta del regime fascista, con il r.d.l. 9 agosto 1943, n. 791, che ha, peraltro, lasciato sussistere le associazioni professionali, poste sotto gestione commissariale. In tema, altresì, ord. generale n. 28 del Governo militare alleato [che ha proclamato il principio della libertà sindacale, abolendo qualsiasi istituzione connessa con il sistema corporativo] e d.lgs.lgt. 23 novembre 1944, n. 369 [di cui art. 43: Per i rapporti collettivi ed individuali restano in vigore, salve successive modifiche, le norme contenute nei contratti collettivi, negli accordi economici, nelle sentenze della magistratura del lavoro e nelle ordinanze corporative di cui agli articoli 10 e 13 della l. 3 aprile 1926, n. 563, agli articoli 8 e 11 della l. 5 febbraio 1934, n. 163, e agli articoli 4 e 5 del r.d.l. 9 agosto 1943, n. 721].

2. Leggi. - La formazione delle leggi e l'emanazione degli atti del Governo aventi forza di legge [Cost. 76, 77] sono disciplinate da leggi di carattere costituzionale [Cost. 70 ss., 87⁴ ss., 138; st. V. d'A. 2 ss.; st. T.A.A. 49 ss.; st. Sic. 11, 23 ss.; st. Sar. 28 ss.; st. Fr. V.G. 4 ss.] (1).

(1) Artt. 1 e 4, r.d. 14 novembre 1901, n. 466, Sulle attribuzioni del Consiglio dei ministri e, ora, per le attribuzioni del Consiglio dei ministri in materia legislativa, art. 2, l. 23 agosto 1988, n. 400, Disciplina dell'attività di governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

3. Regolamenti. - Il potere regolamentare del Governo (1) è disciplinato da leggi di carattere costituzionale [Cost. 87⁵].

Il potere regolamentare di altre autorità [Cost. 64, 121, 123, 128; c.n. 30, 62, 81] è esercitato nei limiti delle rispettive competenze, in conformità delle leggi particolari [4] (2).

(1) Art. 1, l. 31 gennaio 1926, n. 100, Sulla facoltà del potere esecutivo di emanare norme giuridiche, e, ora, capo III, Potestà normativa del Governo [artt. 14, Decreti legislativi, 15, Decreti legge, 16, Atti aventi valore o forza di legge, 17, Regolamenti], l. 23 agosto 1988, n. 400, Disciplina dell'attività di governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

(2) Sul potere regolamentare delle province e dei comuni, art. 7, d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.

4. Limiti della disciplina regolamentare. - I regolamenti [3] non possono contenere norme contrarie alle disposizioni delle leggi [2].

I regolamenti emanati a norma del secondo comma dell'articolo 3 non possono nemmeno dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo [31].

5. Norme corporative. - Sono norme corporative [1, 6, 7, 10², 11², 13] le ordinanze corporative, gli accordi economici collettivi [c.c. 2063 ss.], i contratti collettivi di lavoro [c.c. 2067 ss.] e le sentenze della magistratura del lavoro nelle controversie collettive (1).

(1) Nota 1, art. 1.

6. Formazione ed efficacia delle norme corporative. - La formazione e l'efficacia delle norme corporative [5] sono disciplinate nel codice civile [2063-2081] e in leggi particolari (1).

(1) Nota 1, art. 1.

7. Limiti della disciplina corporativa.

- Le norme corporative [5] non possono derogare alle disposizioni imperative delle leggi [2] e dei regolamenti [3] (1).

(1) Nota 1, art. 1.

8. Usi. - Nelle materie regolate dalle leggi [2] e dai regolamenti [3] gli usi hanno efficacia solo in quanto sono da essi richiamati [1, 9; c.c. 230^{b-bis}, 770, 896, 1181 ss., 1187, 1214, 1217, 1269, 1283, 1326 ss., 1333, 1336, 1340, 1368, 1374, 1454, 1457, 1492, 1496 ss., 1510, 1512, 1517, 1520 ss., 1527 ss., 1535, 1550, 1562, 1566, 1569, 1574, 1592, 1592 ss., 1605, 1609, 1612, 1616, 1646, 1657 ss., 1665, 1687, 1709, 1712, 1732 ss., 1736, 1739 ss., 1749 ss., 1753, 1755 ss., 1825, 1831, 1834, 1838, 1845, 1847, 1855, 2078, 2109, 2110, 2118, 2120, 2130, 2139, 2143, 2147 ss., 2152 ss., 2155 ss., 2163, 2164, 2172 ss., 2178, 2183, 2187, 2225, 2232 ss., 2240, 2243, 2245; c.n. 1; Credito [2], 117^b, 124⁴; Trasporto [1], 9].

Le norme corporative [5] prevalgono sugli usi, anche se richiamati dalle leggi [2] e dai regolamenti [3], salvo che in esse sia diversamente disposto (1).

(1) Comma privo di oggetto: nota 1, art. 1.

9. Raccolte di usi. - Gli usi [8] pubblicati nelle raccolte ufficiali degli enti e degli organi a ciò autorizzati si presumono esistenti fino a prova contraria [c.c. 2727 ss.] (1).

(1) Per gli usi generali, d.lgs.C.p.s. 27 gennaio 1947, n. 152, Nuove norme per la raccolta degli usi generali del commercio, nonché sulla composizione della commissione prevista dall'art. 1, d.lgs.C.p.s. 27 gennaio 1947, n. 152, Per l'accertamento della esistenza e della generalità dell'uso, l. 13 marzo 1950, n. 115. Per gli usi provinciali, artt. 32², 34 ss., r.d. 20 settembre 1934, n. 2011, t.u. sui consigli provinciali dell'economia corporativa, le cui attribuzioni, per effetto dell'art. 2, d.lgs.lgt. 21 settembre 1944, n. 315, sono state attribuite alle Camere di Commercio, Industria e Agricoltura.

CAPO SECONDO

Dell'applicazione della legge in generale

10. Inizio dell'obbligatorietà delle leggi e dei regolamenti. - Le leggi [2] e i regolamenti [3] divengono obbligatori nel decimoquinto giorno successivo a quello della loro pubblicazione [Cost. 73 ss.; st. V. d'A. 31²; st.

T.A.A. 50¹; st. Sic. 13³; st. Sar. 33³; st. Fr. V.G. 31], salvo che sia altrimenti disposto (1) (2).

Le norme corporative [5] divengono obbligatorie nel giorno successivo a quello della pubblicazione, salvo che in esse sia altrimenti disposto (3).

(1) D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, t.u. delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sulla emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica Italiana: art. 5 (attività del Ministro Guardasigilli in ordine al visto e alla registrazione degli atti normativi statali), 6 (termini per la pubblicazione degli atti normativi statali), 7 (entrata in vigore degli atti normativi statali), 8 (rettifiche di errori e di omissioni).

(2) Non è fondata (*in riferimento agli artt. 24² e 25¹ Cost.*) la questione di legittimità costituzionale degli artt. 10 e 11, nella parte in cui non si prevede che le norme relative alla variazione della competenza per materia e funzionale non si applicano ai reati per fatti anteriori all'entrata in vigore della legge che le introduce (*C. cost. 8 aprile 1976, n. 72*).

(3) Comma privo di oggetto: nota 1, art. 1.

11. Efficacia della legge nel tempo.

- La legge non dispone che per l'avvenire: essa non ha effetto retroattivo [Cost. 25¹] (1) (2) (3).

I contratti collettivi di lavoro [Cost. 39³; c.c. 2067 ss.] possono stabilire per la loro efficacia una data anteriore alla pubblicazione, purché non preceda quella della stipulazione.

(1) Nota 2, art. 10.

(2) Sull'efficacia temporale delle norme tributarie, art. 3, l. 27 luglio 2000, n. 212, Contribuente [1].

(3) Questa Corte ha più volte ribadito che non è decisivo verificare se la norma censurata abbia carattere effettivamente interpretativo (e sia perciò retroattiva) ovvero sia innovativa con efficacia retroattiva. Infatti, il divieto di retroattività della legge - pur costituendo fondamentale valore di civiltà giuridica e principio generale dell'ordinamento, cui il legislatore ordinario deve in principio attenersi - non è stato elevato a dignità costituzionale, salva per la materia penale la previsione dell'art. 25 della Costituzione, il legislatore, infatti, nel rispetto di tale previsione, può emanare sia disposizioni di interpretazione autentica, che determinano - chiarendola - la portata precettiva della norma interpretata fissandola in un contenuto plausibilmente già espresso dalla stessa, sia norme innovative con efficacia retroattiva, purché la retroattività trovi adeguata giustificazione sul piano della ragionevolezza e non contrasti con altri valori ed interessi costituzionalmente protetti. Ed è, quindi, proprio sotto l'aspetto del controllo di ragionevolezza che rilevano, simmetricamente, la funzione di interpretazione autentica, che una disposizione sia in ipotesi chiamata a svolgere, ovvero l'idoneità di una disposizione innovativa a disciplinare con efficacia retroattiva anche situazioni

pregresse in deroga al principio per cui la legge non dispone che per l'avvenire. Inoltre la norma contenuta nella legge di interpretazione autentica non può ritenersi irragionevole ove si limiti ad assegnare alla disposizione interpretata un significato già in essa contenuto, riconoscibile come una delle possibili letture del testo originario (*C. cost. 26 giugno 2007, n. 234*).

12. Interpretazione della legge. - Nell'applicare la legge non si può ad essa attribuire altro senso che quello fatto palese dal significato proprio delle parole secondo la connessione di esse, e dalla intenzione del legislatore [c.c. 1362 ss.] (1) (2).

Se una controversia non può essere decisa con una precisa disposizione, si ha riguardo alle disposizioni che regolano casi simili o materie analoghe [14]; se il caso rimane ancora dubbio, si decide secondo i principi generali dell'ordinamento giuridico dello Stato [Cost. 2, 3, 4, 29, 35, 36, 41, 42, 45].

(1) Per l'interpretazione delle convenzioni internazionali in vigore per l'Italia, art. 2¹, Diritto internazionale privato [1].

(2) Sull'adozione di norme interpretative in materia tributaria, art. 1², l. 27 luglio 2000, n. 212, Contribuenti [1].

13. Esclusione dell'applicazione analogica delle norme corporative. - Le norme corporative non possono essere applicate a casi simili o a materie analoghe a quelli da esse contemplati (1).

(1) Nota 1, art. 1.

14. Applicazione delle leggi penali ed eccezionali. - Le leggi penali e quelle che fanno eccezione a regole generali o ad altre leggi non si applicano oltre i casi e i tempi in esse considerati [12; Cost. 25; c.p. 1, 201] (1).

(1) Le leggi che prevedono sanzioni amministrative si applicano soltanto nei casi e per i tempi in esse considerati (*art. 12, l. 24 novembre 1981, n. 689, Modifiche al sistema penale*).

15. Abrogazione delle leggi. - Le leggi non sono abrogate che da leggi posteriori per dichiarazione espressa del legislatore, o per incompatibilità tra le nuove disposizioni e le precedenti o perché la nuova legge regola l'intera materia già regolata dalla legge anteriore [Cost. 75].

16. Trattamento dello straniero. - Lo straniero è ammesso a godere dei diritti civili attribuiti al cittadino a condizione di reciprocità e salve le disposizioni contenute in leggi speciali [Cost. 10²] (1).

Questa disposizione vale anche per le persone giuridiche straniere [c.c. 2506 ss.] (2).

(1) Sul trattamento degli apolidi e degli stranieri rifugiati, art. 16, Cittadinanza [1].

(2) Convenzione sul reciproco riconoscimento delle società e persone giuridiche, con protocollo, firmato a Bruxelles il 29 febbraio 1968, resa esecutiva con l. 28 gennaio 1971, n. 220, nonché art. 25, Diritto internazionale privato [1].

17. - 31. (1) (2)

(1) Articoli abrogati dall'art. 73, Diritto internazionale privato [1]. Se ne riporta, comunque, attesa la loro rilevanza, di seguito il testo:

17. (Legge regolatrice dello stato e della capacità delle persone e dei rapporti di famiglia). - Lo stato e la capacità delle persone e i rapporti di famiglia sono regolati dalla legge dello Stato al quale esse appartengono.

Tuttavia uno straniero, se compie nella Repubblica un atto per il quale sia incapace secondo la sua legge nazionale, è considerato capace se per tale atto secondo la legge italiana sia capace il cittadino, salvo che si tratti di rapporti di famiglia, di successioni per causa di morte, di donazioni, ovvero di atti di disposizione di immobili situati all'estero.

18. (Legge regolatrice dei rapporti personali tra coniugi). - I rapporti personali tra coniugi [143 ss. c.c.] di diversa cittadinanza sono regolati dall'ultima legge nazionale che sia stata loro comune durante il matrimonio o, in mancanza di essa, dalla legge nazionale del marito al tempo della celebrazione del matrimonio [articolo costituzionalmente illegittimo nella parte in cui, per il caso di mancanza di legge nazionale comune ai coniugi, stabilisce che si applica la legge nazionale del marito al tempo del matrimonio (*C. cost. 5 marzo 1987, n. 71*)].

19. (Legge regolatrice dei rapporti patrimoniali tra coniugi). - I rapporti patrimoniali tra coniugi sono regolati dalla legge nazionale del marito al tempo della celebrazione del matrimonio.

Il cambiamento di cittadinanza dei coniugi non influisce sui rapporti patrimoniali, salve le convenzioni tra i coniugi in base alla nuova legge nazionale comune.

20. (Legge regolatrice dei rapporti tra genitori e figli). - I rapporti tra genitori e figli sono regolati dalla legge nazionale del padre, ovvero da quella della madre se soltanto la maternità è accertata o se soltanto la madre ha legittimato il figlio [comma costituzionalmente illegittimo nella parte in cui, con riferimento

all'ipotesi che siano noti entrambi i genitori e manchi una legge nazionale a essi comune, sancisce la prevalenza della legge nazionale del padre (*C. cost. 18 dicembre 1987, n. 477*).

I rapporti tra adottante e adottato sono regolati dalla legge nazionale dell'adottante al tempo dell'adozione.

21. (Legge regolatrice della tutela). - La tutela e gli altri istituti di protezione degli incapaci sono regolati dalla legge nazionale dell'incapace.

22. (Legge regolatrice del possesso, della proprietà e degli altri diritti sulle cose). - Il possesso, la proprietà e gli altri diritti sulle cose mobili e immobili sono regolati dalla legge del luogo nel quale le cose si trovano.

23. (Legge regolatrice delle successioni per causa di morte). - Le successioni per causa di morte sono regolate, ovunque siano i beni, dalla legge dello Stato al quale apparteneva, al momento della morte, la persona della cui eredità si tratta.

24. (Legge regolatrice delle donazioni). - Le donazioni sono regolate dalla legge nazionale del donante,

25. (Legge regolatrice delle obbligazioni). - Le obbligazioni che nascono da contratto sono regolate dalla legge nazionale dei contraenti, se è comune; altrimenti da quella del luogo nel quale il contratto è stato concluso. È salva in ogni caso la diversa volontà delle parti.

Le obbligazioni non contrattuali sono regolate dalla legge del luogo ove è avvenuto il fatto dal quale esse derivano.

26. (Legge regolatrice della forma degli atti). - La forma degli atti tra vivi e degli atti di ultima volontà è regolata dalla legge del luogo nel quale l'atto è

compiuto o da quella che regola la sostanza dell'atto, ovvero dalla legge nazionale del disponente o da quella dei contraenti, se è comune.

Le forme di pubblicità degli atti di costituzione, di trasmissione e di estinzione dei diritti sulle cose sono regolate dalla legge del luogo in cui le cose stesse si trovano.

27. (Legge regolatrice del processo). - La competenza e la forma del processo sono regolate dalla legge del luogo in cui il processo si svolge.

28. (Efficacia delle leggi penali e di polizia). - Le leggi penali e quelle di polizia e sicurezza pubblica obbligano tutti coloro che si trovano nel territorio dello Stato.

29. (Apolidi). - Se una persona non ha cittadinanza, si applica la legge del luogo dove risiede in tutti i casi nei quali, secondo le disposizioni che precedono, dovrebbe applicarsi la legge nazionale.

30. (Rinvio ad altra legge). - Quando, ai termini degli articoli precedenti, si deve applicare una legge straniera, si applicano le disposizioni della legge stessa senza tener conto del rinvio da essa fatto ad altra legge.

31. (Limiti derivanti dall'ordine pubblico e dal buon costume). - Nonostante le disposizioni degli articoli precedenti, in nessun caso le leggi e gli atti di uno Stato estero, gli ordinamenti e gli atti di qualunque istituzione o ente, o le private disposizioni e convenzioni possono aver effetto nel territorio dello Stato, quando siano contrari all'ordine pubblico o al buon costume.

(2) Attualmente, sul Diritto applicabile, artt. 13 ss., Diritto internazionale privato .